

Contratto collettivo di lavoro per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione

(CCL MPA)

concluso tra l'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

da una parte e

il sindacato Unia e

il sindacato Syna

dall'altra

Edizione	1
Valido dal	01.01.2027
Avvertenza	Fa fede la versione tedesca del Contratto collettivo di lavoro per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione (CCL MPA). Ove non espressamente indicato, le designazioni relative a persone e funzioni nonché le disposizioni del presente contratto sono da intendersi riferite indistintamente a tutti i generi.

Parti contraenti



Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Auf der Mauer 11, Casella postale
8021 Zurigo
T 043 244 73 00
info@suissetec.ch
www.suissetec.ch



**Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.**

Sindacato Unia

Weltpoststrasse 20, Casella postale
3000 Berna 16
T 031 350 21 11
info@unia.ch
www.unia.ch



Sindacato Syna

Römerstrasse 7
4601 Olten
T 044 279 71 71
info@syna.ch
www.syna.ch

Sommario

I. Campo di applicazione	5
Art. 1 Campo di applicazione territoriale	5
Art. 2 Campo di applicazione aziendale	5
Art. 3 Campo di applicazione personale	6
Art. 4 Assoggettamento volontario	6
Art. 5 Obbligatorietà generale	6
II. Obbligo della pace	6
Art. 6 Obbligo della pace	6
III. Finanziamento	7
Art. 7 Provenienza dei fondi	7
Art. 8 Contributi	7
Art. 9 Riscossione dei contributi	7
Art. 10 Pianificazione finanziaria e controllo	8
Art. 11 Modifica dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione	8
IV. Prestazioni	8
Art. 12 Principio	8
Art. 13 Tipologie di prestazioni	9
Art. 14 Persone aventi diritto	9
Art. 15 Rendita transitoria	9
Art. 16 Contributo di risparmio LPP supplementare	11
Art. 17 Invalidità della persona beneficiaria o avente diritto	11
Art. 18 Decesso della persona beneficiaria	12
Art. 19 Prestazioni sostitutive per casi di rigore	12
Art. 20 Domanda e controllo	13
V. Esecuzione	13
Art. 21 Fondazione MPA Tecnica della costruzione.....	13
Art. 22 Consiglio di fondazione	14
Art. 23 Sanzioni in caso di violazione contrattuale	14
Art. 24 Giurisdizione	14
VI. Disposizioni finali	14
Art. 25 Modifica di disposizioni legali.....	14
Art. 26 Entrata in vigore e durata contrattuale	15
Art. 27 Modifiche del contratto	15
VII. Appendici	17
Appendice 1 al CCL MPA.....	17
Appendice 2 Indice analitico alfabetico	18

Elenco delle abbreviazioni

AINF NP	Assicurazione contro gli infortuni non professionali
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CCL MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
CO	Codice delle obbligazioni
Età di riferimento	Momento del pensionamento ordinario
Fondazione MPA	Fondazione Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LFLP	Legge sul libero passaggio
LL	Legge sul lavoro
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
MPA	Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
Regolamento MPA	Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione (MPA Tecnica della costruzione)

Nella consapevolezza che al più tardi a partire dal 60° anno d'età i lavoratori dell'edilizia affrontano con difficoltà determinati sforzi fisici, ma altresì nella consapevolezza che alla luce delle loro conoscenze specialistiche e della loro esperienza essi rappresentano una risorsa fondamentale per il ramo professionale e per le singole aziende, si intende approntare un modello di pensionamento anticipato elaborato dalle parti sociali della tecnica della costruzione. Il modello mira a offrire ai lavoratori interessati la possibilità di adeguare e/o ridurre, d'intesa con il datore di lavoro, il grado di occupazione conformemente alle necessità reciproche e alle condizioni fisiche.

Le parti convengono di applicare congiuntamente il presente modello ai sensi dell'art. 357b CO.

A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per la tecnica della costruzione (di seguito Fondazione MPA). La responsabilità per l'intera esecuzione del CCL MPA Tecnica della costruzione compete alla Fondazione MPA.

I. Campo di applicazione

Art. 1 Campo di applicazione territoriale

1.1 Il CCL MPA è valido in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i Cantoni Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino.

Art. 2 Campo di applicazione aziendale

2.1 Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di installazione e prefabbricazione, di riparazione e di servizio o alle loro parti di azienda che operano all'interno o all'involucro degli edifici nei seguenti rami professionali:

- a) lattoneria e involucro degli edifici;
- b) impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera, escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
- c) riscaldamento;
- d) climatizzazione e raffreddamento;
- e) ventilazione;
- f) installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione, inclusa la tubatura e l'allacciamento dei singoli elementi tra di loro (senza installazione 230 V), condutture a livello del tetto e all'involucro/all'interno dell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti della tecnica della costruzione per gli impianti fotovoltaici.

Rientrano inoltre nel campo di applicazione tutti i reparti e le parti di azienda che eseguono lavori nel campo della tecnica della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le aziende specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti realizzati dalle stesse.

2.2 Conformemente all'art. 3 CCL MPA, il CCL MPA si applica anche a tutti gli altri rami di attività affini di un'azienda assoggettata, a condizione che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL per decisione della Commissione paritetica nazionale (CPN).

2.3 Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti di azienda ai relativi CCL. Per motivi di praticabilità, per decisione della Commissione paritetica nazionale (CPN) un'azienda può essere assoggettata a un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso va considerata l'attività principale che caratterizza l'azienda. Si presume che si tratti di un'azienda mista omogenea con attribuzione globale a un unico CCL se:

- a) i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte di azienda;
- b) i lavori nell'ambito delle attività abituali dell'azienda hanno un ruolo secondario;
- c) i singoli reparti non agiscono come fornitori indipendenti sul mercato di sbocco;
- d) le singole parti di azienda non sono riconoscibili come tali dall'esterno.

Art. 3 Campo di applicazione personale

3.1 Il CCL si applica a tutto il personale addetto all'installazione, compresi i capi muratori, gli installatori responsabili dei lavori e i capi installatori così come al personale delle officine e dei magazzini, indipendentemente dal loro livello di occupazione e dal tipo di retribuzione.

3.2 Sono esclusi dall'applicazione del presente CCL:

- a) il titolare e i suoi familiari ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LL;
- b) i quadri di grado superiore che hanno dipendenti sottoposti o che svolgono funzioni dirigenziali;
- c) i dipendenti che svolgono prevalentemente, cioè per oltre il 50%, attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o del calcolo;
- d) tutti gli apprendisti.

Art. 4 Assoggettamento volontario

4.1 La possibilità di un assoggettamento volontario sarà vagliata in un secondo momento.

Art. 5 Obbligatorietà generale

5.1 Subito dopo l'approvazione e la sottoscrizione del CCL MPA da parte degli organi competenti delle parti contraenti, le parti presentano la domanda per il conferimento dell'obbligatorietà generale.

II. Obbligo della pace

Art. 6 Obbligo della pace

6.1 Per la durata del CCL MPA le parti s'impegnano a mantenere la pace del lavoro per loro, le loro sezioni e i loro associati e in particolare a non adottare né organizzare provvedimenti collettivi che siano di ostacolo all'attività lavorativa all'interno del ramo professionale o nei confronti di singole aziende per imporre le rivendicazioni relative al modello di pensionamento anticipato nella tecnica della costruzione.

III. Finanziamento

Art. 7 Provenienza dei fondi

- 7.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della fondazione.
- 7.2 Il finanziamento viene effettuato in base al sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare i valori correnti, calcolati sulla base di principi attuariali, delle prestazioni MPA maturate nei periodi corrispondenti nonché i costi amministrativi della fondazione.
- 7.3 Il Regolamento MPA disciplina l'attività di controlling nonché la procedura volta a garantire il fabbisogno finanziario.

Art. 8 Contributi

- 8.1 Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,80% del salario determinante. L'importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.
- 8.2 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde all'1,00% del salario determinante.
- 8.3 È considerato salario determinate il salario annuo LAINF fino al raggiungimento del massimo LAINF.
- 8.4 Ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell'art. 8.3 CCL MPA, eventualmente corretta della massa salariale dei lavoratori non assoggettati.

Art. 9 Riscossione dei contributi

- 9.1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA la totalità dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori.
- 9.2 L'azienda deve versare almeno il 67% dei contributi annuali calcolati entro il 30 settembre di ogni anno. I contributi annuali sono calcolati e riscossi sulla base delle masse salariali LAINF complessive notificate o stimate dell'anno precedente.
- 9.3 L'importo residuo dei contributi viene calcolato e fatturato ogni anno all'azienda con scadenza al 31 marzo sulla base della somma dei salari annui determinanti.
- 9.4 La Fondazione MPA addebita per ogni sollecito 100.00 fr. oltre a una mora del 5% a decorrere dalla data di scadenza del credito insoluto.
- 9.5 Il Regolamento MPA disciplina gli ulteriori dettagli concernenti la riscossione dei contributi.

Art. 10 Pianificazione finanziaria e controllo

- 10.1 Onde garantire un'adeguata evoluzione finanziaria, trovano applicazione le seguenti regole di base per la pianificazione finanziaria e il controllo:
- a) è necessario elaborare ed effettuare su base periodica analisi statistiche precise sulla struttura per età dei dipendenti nonché sullo sviluppo di quest'ultima;
 - b) il flusso finanziario deve essere monitorato in modo costante e sistematico. È inoltre necessario richiedere alle parti del CCL MPA l'attuazione di eventuali provvedimenti che si rendano necessari.

Art. 11 Modifica dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione

- 11.1 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, le parti del CCL MPA avviano trattative sulle misure necessarie anche durante la durata del contratto.
- 11.2 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Ne dà immediata informazione alle parti contraenti.
- 11.3 Se dopo la costituzione di tutte le riserve e degli accantonamenti necessari ai sensi delle disposizioni regolamentari restano mezzi finanziari sufficienti, il Consiglio di fondazione ha facoltà di migliorare le prestazioni.
- 11.4 Le modifiche possono entrare in vigore dopo un periodo di almeno sei mesi dalla decisione del Consiglio di fondazione, fatti salvi i casi in cui l'urgenza delle stesse non imponga termini più brevi.

IV. Prestazioni

Art. 12 Principio

- 12.1 Le prestazioni a favore delle persone aventi diritto devono essere subordinate ai mezzi disponibili.
- 12.2 Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo negli ultimi 5 anni che precedono il compimento dell'età di riferimento AVS ordinaria. In ogni caso il periodo della prestazione è limitato ai 5 anni precedenti il compimento dell'età di riferimento AVS ordinaria (ad eccezione delle prestazioni sostitutive per i casi di rigore).
- 12.3 I dettagli relativi all'erogazione delle prestazioni della Fondazione MPA sono disciplinati nel Regolamento MPA.

Art. 13 Tipologie di prestazioni

- 13.1 Vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni:
- a) rendita transitoria – art. 15 CCL MPA;
 - b) contributo di risparmio LPP supplementare – art. 16 CCL MPA;
 - c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 19 CCL MPA.
- 13.2 Ad eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell'art. 19 CCL MPA, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.

Art. 14 Persone aventi diritto

- 14.1 Hanno diritto alle prestazioni i dipendenti delle aziende assoggettate al CCL MPA, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- a) entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore raggiungono l'età di riferimento AVS ordinaria e
 - b) d'intesa con l'azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
 - c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA e soddisfatto l'obbligo di contribuzione previsto e
 - d) al momento della riscossione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.
- I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.
- 14.2 Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2028, a condizione che l'azienda in cui la persona avente diritto lavora immediatamente prima della riscossione delle prestazioni sottostia al CCL MPA da almeno 12 mesi.
- 14.3 Il lavoratore che non soddisfa il requisito della durata occupazionale dei sette anni per disoccupazione, cioè in tale lasso di tempo è stato disoccupato o ha percepito versamenti diretti a titolo di indennità giornaliera per malattia o infortunio per un periodo massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti (art. 14.1 CCL MPA), ha diritto a una rendita transitoria ordinaria.
- I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.
- 14.4 Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda rientrante nel campo di applicazione del CCL MPA.
- 14.5 Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta della persona avente diritto.

Art. 15 Rendita transitoria

- 15.1 Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.

15.2 L'importo della rendita transitoria mensile corrisponde in linea generale al 72% del salario annuo medio degli ultimi 3 anni e/o al valore massimo ai sensi della Tabella A nell'Appendice 1 CCL MPA, in base all'età della persona avente diritto al momento della riscossione della rendita transitoria. Viene sempre erogato il minore dei due importi.

La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per lavoro straordinario), corrisposto prima della riscossione della rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo LAINF, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS.

I dettagli per la determinazione del salario mensile ordinario medio sono stabiliti nel Regolamento MPA.

15.3 La riduzione dell'orario di lavoro alla base della rendita transitoria resta valida fino al compimento dell'età di riferimento AVS ordinaria della persona avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro prescelta, ma non diminuirla.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

15.4 In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né a eventuali rincari né agli aumenti salariali annualmente stabiliti per le aziende che sottostanno al CCL MPA.

15.5 La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione dell'attività lavorativa (riduzione dell'orario di lavoro annuo) e/o una riduzione del reddito legata alle prestazioni pari almeno al 10%. È parificato a detta riduzione l'avvio di un'attività alternativa in un'attività e un'azienda assoggettata al CCL MPA, che preveda un cambiamento di funzione con un salario ridotto di almeno il 10%.

Il proseguimento dell'impiego (sia in caso di pensionamento anticipato parziale che in caso di cambiamento di funzione) deve avvenire necessariamente in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA Tecnica della costruzione e in un'attività che soddisfa l'obbligo di contribuzione ai sensi del CCL MPA Tecnica della costruzione. In caso contrario, le prestazioni saranno interrotte a partire dalla data di inizio dell'attività che rientra in un diverso campo di applicazione.

15.6 La rendita transitoria viene corrisposta sempre su base mensile. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, la persona avente diritto continua a percepire dall'azienda un salario mensile ridotto.

15.7 Il Regolamento MPA definisce la procedura da seguire nel caso in cui il salario mensile ordinario abbia subito variazioni nel corso dei 3 anni precedenti la riscossione di una prestazione del CCL MPA.

15.8 Il Regolamento MPA definisce la procedura da seguire nel caso in cui il grado di occupazione abbia subito variazioni nel corso dei 15 anni precedenti la riscossione di una prestazione ai sensi del CCL MPA.

Art. 16 Contributo di risparmio LPP supplementare

16.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla prestazione transitoria MPA, la persona beneficiaria non percepisca o abbia percepito altre prestazioni di vecchiaia LPP.

Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste ancora il diritto a una rendita transitoria. L'ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell'obbligo di versamento delle prestazioni a seguito del raggiungimento dell'età di riferimento AVS o di decesso.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

16.2 Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'ultimo istituto di previdenza in cui la persona beneficiaria era assicurata nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento per le persone che non sono più affiliate a un istituto di previdenza.

Art. 17 Invalidità della persona beneficiaria o avente diritto

17.1 Se alla persona beneficiaria di prestazioni MPA viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'Al prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, è necessario darne comunicazione all'organo esecutivo.

17.2 Nel caso in cui la persona beneficiaria di una rendita transitoria diventi invalida a seguito di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo.

In caso di sovraindennizzo ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente. Il sovraindennizzo comprovato ai sensi della LPGA può comportare una decurtazione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

17.3 Nel caso in cui al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità la persona avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all'invalidità non sorge alcun diritto alle prestazioni MPA neanche nell'arco dei 5 possibili anni che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Sulla restante parte del salario relativa alla capacità lavorativa sono dovuti i contributi oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa residua, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

Art. 18 Decesso della persona beneficiaria

- 18.1 In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA, i superstiti ne danno tempestiva comunicazione all'organo esecutivo. Si richiede di allegare una copia dell'atto di morte ufficiale.
- 18.2 In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il diritto alle prestazioni MPA cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le prestazioni MPA pagate in eccesso a causa di una notifica tardiva.
- 18.3 In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA, il diritto al contributo di risparmio supplementare cessa alla fine del mese del decesso.
- 18.4 Se al momento del decesso la persona avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto a prestazioni ai sensi del presente CCL MPA.

Art. 19 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

- 19.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- a) hanno 55 anni di età (dal giorno del 55° compleanno) e non hanno ancora compiuto i 60 anni (1 giorno prima del 60° compleanno)
 - b) per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA Tecnica della costruzione e soddisfatto l'obbligo di contribuzione previsto dal CCL MPA Tecnica della costruzione e
 - c) hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l'attività nella tecnica della costruzione (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
- 19.2 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché la tipologia e l'importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso e in via definitiva dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un'indennità erogata sotto forma di versamento unico all'istituto di previdenza ai sensi dell'LPP/LFLP della persona avente diritto. È escluso il pagamento in contanti.
- I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.
- 19.3 Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2032.
- 19.4 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

Art. 20 Domanda e controllo

- 20.1 Onde ricevere le prestazioni, la persona avente diritto deve presentare un'apposita domanda almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il diritto alla stessa. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene interamente comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione della persona richiedente tutta la documentazione necessaria.
- 20.2 Le prestazioni della Fondazione MPA percepite in assenza di un diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.
- 20.3 I dettagli sono disciplinati nel Regolamento MPA.

V. Esecuzione

Art. 21 Fondazione MPA Tecnica della costruzione

- 21.1 Le parti convengono di applicare congiuntamente l'MPA Tecnica della costruzione ai sensi dell'art. 357b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per la tecnica della costruzione. La Fondazione MPA è competente per l'intera esecuzione del CCL MPA e in particolare è autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate al contratto nonché, in qualità di rappresentante delle parti contraenti, ad avviare procedure esecutive e a intentare cause in nome proprio.
- 21.2 La Fondazione MPA può attribuire a un'organizzazione esterna l'incarico dell'attuazione operativa dello scopo della fondazione. In particolare, ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può stipulare contratti assicurativi o aderire a contratti già esistenti, assumendo contemporaneamente il ruolo di stipulante e beneficiaria.
- 21.3 La Fondazione MPA può assegnare le attività di controllo a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l'esecuzione del CCL per il ramo svizzero della tecnica della costruzione.
- 21.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del CCL MPA, le istanze di controllo hanno in particolare le seguenti competenze:
- a) controlli circa l'assoggettamento presso aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL MPA, segnatamente anche presso aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare l'appartenenza al campo di applicazione aziendale e personale;
 - b) controlli dei libri paga;
 - c) controlli dei singoli contratti di lavoro.
- 21.5 Gli organi di esecuzione del CCL per il ramo svizzero della tecnica della costruzione e del CCL MPA comunicano spontaneamente e tempestivamente alla Fondazione MPA qualsivoglia violazione del presente contratto riscontrata nell'ambito del controllo dell'esecuzione del CCL Tecnica della costruzione (controlli dei libri paga).

Art. 22 Consiglio di fondazione

- 22.1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Esso costituisce altresì la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL MPA ai sensi dell'art. 357b CO.
- 22.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di delegare tali controlli a organi specializzati.
- 22.3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l'attuazione.
- 22.4 Il Regolamento MPA può disciplinare nel dettaglio i singoli aspetti relativi alla riscossione dei contributi, i requisiti che danno diritto alle prestazioni e l'erogazione delle prestazioni.

Art. 23 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

- 23.1 Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione mediante multe convenzionali. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi procedurali e di controllo.
- 23.2 Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo insufficiente dei contributi sono passibili di una multa convenzionale.
- 23.3 L'importo della multa convenzionale nel singolo caso dipende dal grado di colpa, dalle dimensioni dell'azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza.
- 23.4 Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
- 23.5 Le multe convenzionali e i costi procedurali e di controllo spettano alla Fondazione MPA e devono essere utilizzati conformemente allo scopo della fondazione.

Art. 24 Giurisdizione

- 24.1 La conciliazione delle controversie spetta ai tribunali ordinari.
- 24.2 In caso di incongruenze tra la versione tedesca, francese e italiana del CCL MPA, fa fede il testo tedesco.

VI. Disposizioni finali

Art. 25 Modifica di disposizioni legali

- 25.1 In caso di modifiche di disposizioni legali che hanno ripercussioni sul presente contratto, le parti contraenti negoziano in tempo utile gli adeguamenti necessari.

Art. 26 Entrata in vigore e durata contrattuale

- 26.1 Il presente CCL MPA entra in vigore il 1° gennaio 2027.
- 26.2 Il CCL MPA è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti tramite lettera raccomandata con effetto al 31 dicembre di un anno nel rispetto di un termine di disdetta di due anni, la prima volta con effetto al 31 dicembre 2036.
- 26.3 Nel caso in cui il CCL MPA venga disdetto e non prorogato con assunzione degli obblighi in essere, alla scadenza del termine di disdetta non sarà più possibile rivendicare alcun diritto nei confronti della fondazione.
- 26.4 Nel caso in cui il CCL MPA non venga disdetto da una delle due parti, viene prorogato automaticamente per altri due anni.

Art. 27 Modifiche del contratto

- 27.1 Le singole disposizioni del presente CCL MPA possono essere modificate previo accordo delle parti contraenti. Sono fatte salve le disposizioni di legge e le direttive formulate dall'autorità di vigilanza all'attenzione della Fondazione MPA.


Firme delle parti contraenti

Zurigo, dicembre 2025

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)



Presidente centrale
Daniel Huser



Direttore
Christoph Schaer

Sindacato Unia



Presidente
Vania Alleva



Membro del CD
Bruna Campanello

Sindacato Syna



**Responsabile Politica sindacale,
diritto ed esecuzione**
Nora Picchi



Responsabile del ramo
Susanna Sabbadini

VII. Appendici

Appendice 1 al CCL MPA

Valida dal 1° gennaio 2027.

Tabella A: Rendita transitoria ai sensi dell'art. 15 CCL MPA

Età determinante per la prestazione ⁽¹⁾ in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)		Rendita transitoria mensile massima in % del salario mensile determinante per la prestazione ⁽²⁾
dal	al	
60/00	60/11	36,00%
61/00	61/11	44,00%
62/00	62/05	54,00%
62/06	64/11	72,00%

(1) ai sensi dell'art. art. 15 CCL MPA

(2) fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita di vecchiaia AVS mensile massima

Appendice 2 Indice analitico alfabetico

A		I	
Assoggettamento volontario	Art. 4, p. 6	Importo delle prestazioni	Art. 15, p. 9 / Appendice 1, p. 17
		Invalidità della persona beneficiaria o avente diritto	Art. 17, p. 11
C		M	
Campo di applicazione	I, p. 5	Modifica di disposizioni legali	Art. 25, p. 14
Campo di applicazione aziendale	Art. 2, p. 5	Modifica dell'obbligo di contribuzione e/o	
Campo di applicazione personale	Art. 3, p. 6	dell'obbligo di prestazione	Art. 11, p. 8
Campo di applicazione territoriale	Art. 1, p. 5	Modifiche del contratto	Art. 27, p. 15
Consiglio di fondazione	Art. 22, p. 14		
Contributi	Art. 8, p. 7	O	
Contributo di risparmio LPP supplementare	Art. 16, p. 11	Obbligatorietà generale	Art. 5, p. 6
		Obbligo della pace	II, p. 6
D		P	
Decesso della persona beneficiaria	Art. 18, p. 12	Personae aventi diritto	Art. 14, p. 9
Disposizioni finali	VI, p. 14	Pianificazione finanziaria e controllo	Art. 10, p. 8
Domanda e controllo	Art. 20, p. 13	Prestazioni	IV, p. 8
Durata contrattuale	Art. 26, p. 15	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	Art. 19, p. 12
		Principio	Art. 12, p. 8
E		R	
Entrata in vigore e durata contrattuale	Art. 26, p. 15	Provenienza dei fondi	Art. 7, p. 7
Esecuzione	V, p. 13		
F		R	
Finanziamento	III, p. 7	Rendita transitoria	Art. 15, p. 9 / Appendice 1, p. 17
Fondazione MPA Tecnica della costruzione	Art. 21, p. 13	Riscossione dei contributi	Art. 9, p. 7
G		S	
Giurisdizione	Art. 24, p. 14	Sanzioni in caso di violazione contrattuale	Art. 23, p. 14
		T	
		Tipologie di prestazioni	Art. 13, p. 9